

# Al via il bonus assunzioni 2015, sgravi contributivi per tre anni



Per ogni **nuova assunzione** con contratto a tempo indeterminato effettuata dal **1° gennaio al 31 dicembre 2015**, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di **36 mesi** e nel limite massimo di **8.060 euro su base annua** per ciascun lavoratore assunto, dal **versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il **bonus**, disciplinato dai **commi da 118 a 124** dell'art. 1 della **Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014)**, non spetta:

- per le assunzioni con **contratti di apprendistato** e per i contratti di **lavoro domestico**;
- per le assunzioni relative a **lavoratori** che nei **sei mesi precedenti** siano risultati **occupati a tempo indeterminato** presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento a **lavoratori** per i quali il **beneficio** in parola sia già stato **usufruito** in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- per le assunzioni di **lavoratori** con i quali i datori di lavoro avevano **già in essere un contratto a tempo indeterminato** nei **tre mesi antecedenti** la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle **società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Le disposizioni in esame (comma 121) sopprimono i **benefici contributivi** di cui all'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, e successive modificazioni (consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni),

con riferimento alle assunzioni **con contratto a tempo indeterminato** di lavoratori **disoccupati** o beneficiari di **Cigs** da **almeno 24 mesi** decorrenti **dal 1° gennaio 2015**.

La **dotazione finanziaria del bonus** è pari a **un miliardo** di euro per ciascuno degli anni **2015, 2016 e 2017** e **500 milioni** per il **2018**, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione.

Il bonus spetta anche ai **datori di lavoro del settore agricolo**, nel **limite di risorse stanziato** (pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019) e in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, con **esclusione dei lavoratori** che nell'anno **2014** sono risultati occupati a **tempo indeterminato** e dei lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un **numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate** con riferimento all'anno solare 2014 (commi 119 e 120 dell'art. 1 della Legge di Stabilità).

*FONTE: fiscopiu.it*